

## ALLEGATO A

### **Piano regionale per la ricerca dei residui negli animali e nei prodotti di origine animale. Programmazione regionale Anno 2016 (PRR 2016)**

#### **INTRODUZIONE**

Il Piano Nazionale per la ricerca di Residui (di seguito PNR) è un piano di sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale che mira a svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate ed a verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari, di antiparassitari nonché di agenti contaminanti per l'ambiente con i limiti massimi di residui o i tenori massimi fissati dalle normative comunitarie e nazionali.

Il PNR si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE e loro successive modifiche e delle decisioni 97/747/CE e 98/179/CE, per quanto riguarda i livelli e le frequenze di campionamento e le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni.

Esso definisce le specie e le categorie animali da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento, secondo il dettato della normativa in vigore e le indicazioni della Commissione europea.

È elaborato annualmente dal Ministero della Salute – Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (di seguito Ministero) che si avvale della collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome, dei Laboratori Nazionali di riferimento e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Il PNR 2016 ha inizio il 1° gennaio 2016 e termina il 31 dicembre 2016.

Per assicurare il rispetto di tali tempi, le Regioni recepiscono il piano entro un mese dalla sua emanazione da parte del Ministero per inviarlo a tutti i referenti ASL per il PNR.

Entro il 1° febbraio 2016 il piano di attività regionale deve giungere al Ministero, unitamente alla comunicazione dell'avvenuto inizio delle attività.

Essendo necessario *“adottare ogni precauzione atta a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante”*, al fine di non pregiudicare l'efficacia stessa del piano, la Regione non procede alla pubblicazione integrale del piano regionale, alla diffusione di informazioni dettagliate relative alle specifiche ricerche da effettuarsi nelle differenti ASL.

Ai sensi degli artt. 11-13 del d.lgs. n. 158/2006, il Ministero deve trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, il PNR aggiornato per l'anno in corso e i risultati e le informazioni sulle misure adottate, relativamente al PNR dell'anno precedente. Inoltre, ogni sei mesi, il Ministero deve informare la Commissione europea e gli altri Stati Membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano.

Pertanto è necessario che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedano, così come riportato nel capitolo Flussi Informativi, all'inserimento nel sistema PNR, con frequenza mensile, di tutti i dati relativi ai campioni PNR di loro competenza territoriale, anche qualora il campione sia stato trasferito ad altro laboratorio per l'effettuazione e/o completamento delle analisi.

In tal modo, è possibile garantire alle Regioni, il rispetto delle seguenti scadenze:

- 31 luglio 2016 per la validazione di tutti i dati relativi al primo semestre di attività;
- 28 febbraio 2017 per la validazione di tutti i dati relativi all'anno 2016 e per la trasmissione al Ministero dei questionari relativi a tutte le non conformità riscontrate nel 2016.

Per la validazione dei dati, le Regioni seguono le procedure operative descritte nell'Area Funzionale Controllo-Validazione del manuale utenti del sistema PNR. E' possibile un'unica validazione parziale ed un'unica validazione annuale. Attraverso le funzionalità di "validazione" vengono inviati al Ministero tutti i campioni conformi, con data di rapporto di prova valorizzata e le non conformità controllate puntualmente. La funzionalità di controllo puntuale sulle non conformità viene effettuata mediante la funzionalità "Controllo puntuali non conformi". Prima di confermare entrambe le validazioni il sistema prospetta un riepilogo dei campioni validati ed evidenzia, in particolare, quanti conformi e non conformi vengono validati e quanti non conformi rimangono da controllare. A seguito di quest'ultima operazione, avente valore conclusivo, verranno inviati al Ministero esclusivamente i campioni conformi e i campioni non conformi validati puntualmente. Pertanto, tutte le non conformità non controllate puntualmente al momento della validazione annuale, non potranno più essere inviate al Ministero e considerati ufficiali per la successiva rendicontazione.

Per la trasmissione dei **questionari sulle attività conseguenti alle non conformità**, le Regioni devono assicurarsi che i questionari inseriti nel sistema PNR siano debitamente compilati in ogni campo e completi di entrambe le parti (parte I e II).

Nei casi in cui la non conformità sia riferibile ad animale o prodotto proveniente da altra Regione o Provincia Autonoma, quest'ultima deve trasmettere la seconda parte del questionario relativa alle attività intraprese presso l'azienda di origine o di provenienza dell'animale o del prodotto alla Regione che ha segnalato la non conformità, in tempo utile per la successiva trasmissione al Ministero. La trasmissione dei suddetti questionari attraverso il sistema PNR rappresenta un indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del Tavolo LEA. Pertanto, si raccomanda il pieno rispetto dei tempi di trasmissione dei questionari da parte delle ASL. Poiché l'attuazione del PNR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni ad esso relativi.

## **PRINCIPALI MODIFICHE PER IL 2016**

### *Nuove ricerche*

Sono inserite le seguenti nuove ricerche:

- Beta agonisti/bovini/pelo: è inserita la ricerca dei salbutamolo-simili nei campioni di pelo in cui viene già effettuata la ricerca dei clenbuterolo-simili;
- Beta agonisti/suini: è inserita la ricerca di tutti i clenbuterolo-simili nei campioni di fegato in cui viene già effettuata la ricerca del clenbuterolo ed è inserita la ricerca dello zilpaterolo;
- Desametasone/suini: viene inserita la ricerca di desametasone in 100 campioni di fegato su animali a fine carriera, lattonzoli e riproduttori;
- Macrolidi/muscolo: è inserita la ricerca dei macrolidi nel muscolo in suini, ovicaprini, equini, conigli, selvaggina allevata, acquacoltura;

- Beta agonisti/pollame: è inserita la ricerca dei salbutamolo-simili nei campioni di fegato in cui viene già effettuata la ricerca dei clenbuterolo-simili ed è inserita la ricerca dello zilpaterolo;
- Ciromazina/acque di abbeverata/uova di gallina: viene inserita la ricerca di ciromazina nelle acque di abbeverata del pollame e nelle uova. Il metodo accreditato è garantito dall'IZS dell'Abruzzo e del Molise e dell'IZS della Lombardia ed Emilia Romagna.

#### *Aggiornamento delle ricerche preesistenti*

- Diossine e PCB/uova: il prelievo di campioni di uova in azienda deve essere effettuato esclusivamente in allevamenti a terra (esclusi quelli per autoconsumo);
- Carbadox/conigli: la matrice muscolo viene sostituita dalla matrice fegato, che risulta essere una matrice migliore rispetto al muscolo per l'individuazione di trattamenti pregressi.
- Settore acquacoltura: il campionamento è effettuato esclusivamente in luoghi di produzione registrati. Dal 2014, le Regioni e PP.AA. possono prevedere il campionamento per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria B anche in stabilimenti di trasformazione o a livello di vendita all'ingrosso, su pesci freschi a condizione di poter risalire all'azienda di origine, purché sia rispettato il requisito comunitario di campionare "un minimo del 10% dei luoghi di produzione registrati".

#### *Aggiornamento della programmazione sulla base di precedenti non conformità*

Sulla base delle non conformità riscontrate nel 2014 e nel primo semestre 2015 nell'ambito del PNR, sulla base delle allerta originate da prodotti italiani per il medesimo periodo, e in considerazione delle particolari problematiche riscontrate nello stesso periodo a livello nazionale e locale, è stato incrementato proporzionalmente il numero di campioni per la ricerca dei sottostanti gruppi di sostanze, nei diversi settori produttivi:

- Bovini: sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici, altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica;
- Suini: sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici, elementi chimici, altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica;
- Ovicaprini: altri prodotti medicinali veterinari, altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente;
- Volatili da cortile: beta-agonisti, sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici, altri prodotti medicinali veterinari;
- Conigli: sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici;
- Equini: altri prodotti medicinali veterinari, elementi chimici;
- Acquacoltura: sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici, coloranti;
- Selvaggina allevata: sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- Latte: sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici, micotossine;
- Uova: altri prodotti medicinali veterinari, composti organoclorurati, compresi i PCB, altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente;
- Miele: sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici.

#### *Gruppo B1 (Sostanze antibatteriche compresi, sulfamidici e chinolonici) in matrice miele*

Anche per il 2016, si confermano le procedure previste dal PNR 2010, dettate dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13 febbraio 2008.

La Tabella seguente riporta “le concentrazioni rilevabili da tutti i laboratori con un livello di fiducia statisticamente accettabile”. Tali concentrazioni o limiti di rilevabilità rappresentano le prestazioni minime che i laboratori devono garantire nell’ambito delle attività di controllo.

Gruppo/Molecole	Limite rilevabilità (screening)	Limite rilevabilità (conferma)
Sulfamidici	10µg/kg	5µg/kg
Tetracicline	10µg/kg	5µg/kg
Streptomicina	5µg/kg	5µg/kg
Tilosina	5µg/kg	5µg/kg

Eventuali aggiornamenti circa il limiti di rilevabilità saranno tempestivamente comunicati durante il periodo di attuazione del piano stesso.

Il valore inserito nella colonna **Limite azione** nelle tabelle di programmazione allegate al presente piano è da intendersi come “il livello per la dichiarazione di non conformità”.

## ATTUAZIONE DEL PNR

### Regioni

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e i Bolzano pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza in attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL), responsabili del prelievo dei campioni.

Annualmente, la Regione aggiorna l'elenco dei referenti per il PNR delle ASL di competenza e lo trasmette all'IZS competente per territorio.

Al fine di potenziare la capacità di intervento diretto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 158/2006, le Regioni possono istituire Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza (N.O.R.V.) in collaborazione con le ASL e gli II.ZZ.SS.

È necessario che la programmazione e l'esecuzione del PNR siano concordate con l'IZS territorialmente competente ed effettuate in modo da garantire un'uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, tenendo conto anche del fatto che alcune sostanze vengono somministrate solamente in determinati periodi.

La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo, specificamente prevista dalla decisione 98/179/CE, eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno.

Le Regioni verificano la corretta esecuzione del piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli. A tal fine, sarà utile tener presenti i seguenti criteri:

- 1) comparazione tra i risultati ottenuti nelle differenti ASL, in relazione al tipo di attività zootecnica;
- 2) analisi dei risultati ottenuti da campionamenti effettuati nei giorni lavorativi rispetto a quelli condotti nel fine settimana;
- 3) analisi della distribuzione dei prelievi dei campioni da parte delle ASL nei vari mesi dell'anno;
- 4) confronto dei risultati del PNR con quelli ottenuti a seguito di altre attività di controllo;
- 5) segnalazioni di non idoneità dei campioni da parte degli II.ZZ.SS.

Al fine di consentire il necessario aggiornamento del PNR dell'anno successivo, le regioni devono trasmettere al Ministero, entro il 31 luglio 2016, una relazione che commenti i risultati ottenuti nel corso del 2015 anche sulla base delle valutazioni effettuate secondo i criteri suesposti e che suggerisca possibili proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza del PNR.

Le Regioni verificano l'applicazione del decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 194 e trasmettono annualmente all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) o agli Organismi Pagatori Regionali l'elenco dei codici aziendali degli allevamenti nei quali sono stati riscontrati animali positivi, insieme ai nominativi ed ai codici fiscali dei proprietari dei suddetti allevamenti.

Tali informazioni sono indispensabili per una corretta identificazione, da parte dell'AGEA e degli Organismi Pagatori, dell'azienda zootecnica, individuata nella persona fiscale, che fa domanda di premio o di contributo.

L'acquisizione delle suddette informazioni, che dovranno essere riportate anche nella reportistica a seguire ed inserite nel sistema PNR, è resa semplificata dall'utilizzo del modello precompilato del verbale di prelievo PNR, scaricabile direttamente dalla sezione Anagrafe Zootecnica Nazionale del portale dei Sistemi Informativi Veterinari ([www.vetinfo.sanita.it](http://www.vetinfo.sanita.it)).

## ASL

Il personale ufficiale di controllo dei Servizi Veterinari delle ASL e/o dei N.O.R.V. provvede al prelievo ed alla preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo PNR (indicando il tipo di prelievo: Piano, Extrapiano o Sospetto e la tipologia di campionamento: mirato, a seguito di positività, clinico - anamnestico, isto-anatomo-patologico) e ad organizzarne le attività consecutive, compreso il trasporto nelle condizioni appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli eventuali analiti da ricercare.

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile, entro e non oltre i 2 giorni lavorativi dal prelievo, garantendo il rispetto della catena del freddo.

Le ASL mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli PNR. In particolare, il personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad espletare i compiti relativi ai controlli PNR con coerenza e competenza.

Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle normative o dalle buone pratiche di campionamento, devono essere regolarmente controllati per qualità e quantità e tenuti in perfetta efficienza.

Per l'allestimento dei campioni si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione.

Nell'ambito dell'attività svolta in attuazione del PNR, il personale ufficiale di controllo verifica regolarmente l'attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca dei residui previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 158/2006.

Si raccomanda, inoltre, di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il laboratorio dell'IZS affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.

## Referente per il PNR

Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le ASL nominano un referente per il PNR che esercita attività di supervisione delle procedure previste dal PNR e vigila sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate.

A tal fine, egli collabora attivamente con il N.O.R.V., ove previsto, il responsabile del Servizio Veterinario, gli operatori del controllo e gli altri referenti di area funzionale e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai singoli operatori ed i risultati ottenuti.

Il referente ASL per il PNR deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento ed all'aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell'assumere il maggior numero di informazioni sulla presenza di residui ed in particolare su possibili attività illecite legate all'uso di sostanze vietate nel territorio di competenza.

Inoltre, il referente per il PNR ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche anatomiche, conseguenti all'impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza presso gli allevamenti ed i macelli.

Il referente per il PNR, inoltre, deve possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia un contraddittorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall'impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli Organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il PNR abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le Procure interessate al problema.

Annualmente, il referente per il PNR predisponde una relazione finale da trasmettere alla Regione e al N.O.R.V.

### Laboratori Nazionali di Riferimento

Di seguito si riporta l'elenco dei Laboratori Nazionali di Riferimento per la ricerca dei residui.  
Elenco Laboratori Nazionali di Riferimento

<i>Laboratori Nazionali di Riferimento</i>	<i>Gruppi di residui</i>
<b>Istituto Superiore di Sanità</b>	Residui indicati nell' <i>Allegato I</i> della direttiva 96/23/CE, eccetto diossine e PCB
<b>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise</b>	Diossine e PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano

### Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS.)

Gli I.I.ZZ.SS. (e in casi particolari, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero) effettuano l'analisi dei campioni, garantendone l'anonimato in conformità con quanto previsto dall'accreditamento EN ISO/IEC 17025, e provvedono all'immissione delle relative informazioni nel sistema PNR, con frequenza mensile.

Tutti i metodi per la ricerca di sostanze elencate nelle categorie A e B (eccetto per quelle appartenenti alle categorie B2c, B3a, B3b, B3c e B3d) dell'allegato I alla direttiva 96/23/CE, devono soddisfare i criteri stabiliti dalla decisione 2002/657/CE.

Inoltre, l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 sancisce l'obbligatorietà dell'accreditamento delle prove per i laboratori che effettuano analisi di campioni prelevati durante i controlli ufficiali e che operano conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025.

Pertanto, così come indicato nel capitolo Metodi e Tempi di analisi, qualora un laboratorio non disponga di metodi validati e accreditati deve trasmettere il campione ad altro laboratorio in grado di effettuare la prova richiesta.

In questo ultimo caso, l'IZS territorialmente competente riporta nel sistema PNR - campo Note - l'indicazione aggiuntiva relativa al laboratorio in cui è stata effettuata l'analisi.

Gli I.I.ZZ.SS. indicano ai Servizi Veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione dei risultati analitici, in modo da consentire un'efficace e tempestivo intervento dei Servizi Veterinari in caso di non conformità.

Per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria A e nel caso in cui sia stato disposto il sequestro cautelativo, i tempi analitici non devono superare orientativamente i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi, ad eccezione di quei campioni che necessitano il trasferimento ad altro laboratorio.

Si rammenta che i tempi di analisi sono inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del Tavolo LEA. Pertanto, si raccomanda il rispetto della predetta tempistica.

#### Campioni non idonei

Gli II.ZZ.SS. compilano la scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) e segnalano il caso all'ASL di competenza ed alla Regione, nel caso in cui il campione, all'atto dell'accettazione, corrisponda ad almeno uno dei seguenti casi:

- non è conforme a quanto previsto dalle Buone Pratiche di Campionamento;
- è accompagnato da un verbale non specifico per il PNR o non correttamente compilato;
- è stato prelevato da più di due giorni lavorativi.

La scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un errato campionamento.

A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, la Regione attiva procedimenti specifici sui prelevatori onde evitare il ripetersi dell'inconveniente.

**SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI**

**Alla c.a. ASL.....**

**Regione Lazio  
Area Sanità Veterinaria**

**IZS..... SEZIONE .....**

Il campione:

**PRELEVATO DA:** ASL .....Distretto .....

Verbalizzante.....**IN DATA:** .....

**ESTREMI DEL VERBALE DI PRELIEVO (ALLEGATO IN COPIA):**

.....

**CONFERITO DA:** ..... **IN DATA:** .....

**NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO AD ANALISI**

risultando non idoneo per i seguenti motivi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data .....

Firma .....



## STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

L'attività svolta al fine di verificare la presenza di residui negli alimenti si articola su **tre tipi di piano**, denominati "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto".

Si distinguono, inoltre, diverse **tipologie di campionamento**: "mirato", "clinico-anamnestico", "a seguito di positività" e "su sospetto isto-anatomo-patologico".

Tutti i campioni sono prelevati esclusivamente dai Servizi Veterinari delle ASL o dai N.O.R.V. e sono sempre accompagnati dal Verbale di prelievo PNR debitamente compilato.

### TIPI DI PIANO

#### Piano

Il Piano propriamente detto comporta il prelievo dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori di interesse, elencati nelle tabelle di programmazione. A partire dalle tabelle di programmazione del PNR e sulla base della realtà zootecnica e produttiva locale di cui alle schede di censimento, le Regioni pianificano il numero di campioni da prelevare nel territorio di propria competenza per ciascun settore produttivo.

I campioni di tipo "Piano" sono "mirati", secondo la definizione di seguito riportata, e devono essere conformi, per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati di Piano, si applicano le procedure previste dal d. lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Piano" "a seguito di positività", secondo la definizione di seguito riportata.

#### Extrapiano

Oltre ad assicurare l'esecuzione del Piano propriamente detto, le Regioni e il Ministero, sulla base delle ricerche previste dal PNR e, in accordo con gli II.ZZ.SS., possono predisporre attività aggiuntive di controllo ("Extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze nazionali o locali.

Le programmazioni Extrapiano possono rendersi necessarie per assicurare l'intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità.

Gli Extrapiano programmati a livello regionale devono essere trasmessi al Ministero, tramite l'apposita funzione del sistema PNR, al fine di garantire il loro inserimento nel Piano Nazionale Integrato dei controlli (**PNI**).

A scopo informativo, le suddette programmazioni verranno trasmesse anche alle altre Regioni/PP.AA.

Tutti i dati riferibili alle attività di Extrapiano devono essere inseriti nel sistema PNR.

Si chiarisce che potranno essere inseriti esclusivamente i dati relativi ad eventuali analisi condotte su matrici o per la ricerca di sostanze presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informativo.

Anche i campioni programmati in Extrapiano sono "mirati".

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal d. lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Extrapiano" "a seguito di positività".

#### Sospetto

Oltre ai campioni prelevati sulla base delle programmazioni di Piano o Extrapiano, in tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo "Sospetto", con tipologia "clinico-anamnestico", secondo la definizione di seguito riportata.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni di tipo "Sospetto" "clinico-anamnestico", si applicano le procedure previste dal d. lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto" "a seguito di positività".

Infine, qualora a seguito di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti al test istologico, si ravvisi la necessità di procedere al prelievo di campioni ufficiali, questi ultimi andranno classificati come campioni di tipo "Sospetto" "isto-anatomo-patologico".

## TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO

### Mirato

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.

A tal fine, si raccomanda di tener presenti i seguenti criteri di selezione:

1) in allevamento: le aziende presso le quali debbono essere prelevati campioni possono essere scelte in base alla conoscenza della situazione locale o a qualsiasi altra informazione significativa, come il tipo di sistema di ingrasso, la razza degli animali, il loro sesso, ecc.

Il personale ufficiale di controllo valuta tutto il bestiame dell'azienda per selezionare adeguatamente gli animali da sottoporre al prelievo e tiene conto dei seguenti criteri:

- risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- caratteristiche sessuali secondarie;
- modifiche del comportamento;
- livelli eguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria;
- animali ben conformati.

2) al macello e presso gli stabilimenti di trasformazione primaria: nel valutare le carcasse e/o i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, il personale ufficiale di controllo deve tra l'altro tener conto dei seguenti criteri:

- risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- dati relativi al produttore;
- sesso, età, specie e sistema di allevamento;
- pratiche correnti relative alla somministrazione di particolari sostanze farmacologicamente attive nel sistema di produzione di ciascuna azienda.

Nel prelevare i campioni si avrà cura di evitare i prelievi multipli presso un solo produttore.

La scelta e l'identificazione degli animali da cui prelevare i campioni va eseguita durante la visita ante-mortem, seguendo poi la carcassa lungo tutta la catena di macellazione e prelevando gli organi appropriati.

Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica, anche in considerazione del fatto che molte sostanze hanno tempi di deplezione rapidi e potrebbero venire somministrati durante il fine settimana.

Nei macelli i campioni devono essere prelevati comprendendo tutte le giornate di macellazione e non sempre nello stesso giorno della settimana.

**Per quanto riguarda i  $\beta$ -agonisti (gruppo A5) ed i cortisonici (gruppo B2f), per i quali, in determinati casi o per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che all'atto di prelievi al macello si dia immediata comunicazione ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine, trasmettendo copia del verbale di prelievo, affinché predispongano sollecitamente l'attività di farmacovigilanza volta ad escludere l'eventuale omissione di registrazione da parte dell'allevatore dei trattamenti farmacologici effettuati.**

Nei vitelli a carne bianca deve essere privilegiata la ricerca di anabolizzanti.

Nel settore dell'acquacoltura, il campionamento per la ricerca dei coloranti va effettuato nelle prime fasi di allevamento mentre per le altre sostanze della categoria B va eseguito preferibilmente nelle ultime fasi.

All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del sequestro cautelativo, purché venga garantita la rintracciabilità dei prodotti.

Si ritiene opportuno che l'Autorità competente inviti l'Operatore del settore alimentare ad adottare tutte le misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati in caso di non conformità dell'esito analitico.

### Clinico-anamnestico

Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e/o microscopiche di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui.

In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico".

All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.

**Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione d'urgenza, quando si preveda di far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento.**

Può essere utile rammentare che:

1. la misurazione del pH delle urine, può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti od alcalinizzanti che possono favorire l'eliminazione dei farmaci;

#### 2. in sede di esame clinico

- in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle appropriate matrici per rilevare l'eventuale presenza di  $\beta$ -agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre consigliabile campionare le urine, il muscolo, il fegato e, per i  $\beta$ -agonisti, anche il bulbo oculare;

- nervosismo, tremori, dispnea, atteggiamenti di fame d'aria fanno sospettare l'uso di  $\beta$ -agonisti;

- edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l'uso di ormoni;

3. in sede di esame anatomo-isto-patologico il sospetto dell'uso di alcune sostanze può nascere dalle seguenti osservazioni:

-  $\beta$ -agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, esame istologico del fegato con evidenziazione del glicogeno mediante colorazione PAS +, misurazione del pH della carne a 45 minuti;

- cortisonici: esame ispettivo del timo;

- tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso);

- anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell'ovaio e dell'utero in animali impuberi ed esame istologico delle ghiandole sessuali secondarie.

4. in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre la diagnosi in modo differenziale tra malattie infettive e possibili intossicazioni da:

cromo e arsenicali,  $\beta$ -agonisti, micotossine (es. fumonesina nei mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di contenuto gastrico e di urine. L'indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagine epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomo-patologici.

### A seguito di positività

È la tipologia del campione prelevato nell'ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un campione "mirato" o "clinico-anamnestico".

Va segnalato il tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo. All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.

#### NUMERO DI ALIQUOTE

Il campione mirato per la ricerca di sostanze autorizzate o di contaminanti ambientali deve essere suddiviso almeno in due aliquote parziali equivalenti, ai sensi della decisione 98/179/CE.

**Il campione mirato per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, di cortisonici, di sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici ed il campione su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività rappresenta un campione da suddividersi in 4/5 aliquote, ai sensi del DPR del 26 marzo 1980, n. 327.**

Un'aliquota viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre sono inviate al laboratorio.

Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione sarà costituito da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi di revisione.

È fatta salva la possibilità che, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR proceda al prelievo di campioni ai sensi del DPR 327/80, anche per la ricerca di altre sostanze autorizzate. In tal modo, garantendo il diritto alla difesa della parte interessata, si rende possibile l'adozione di eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.

**Fatto salvo quanto sopra, qualora un laboratorio non disponga del metodo di conferma per una specifica ricerca, le autorità sanitarie dovranno procedere al prelievo di un'ulteriore aliquota del campione ufficiale al fine di garantire, nel caso di positività al test di screening, il completamento dell'analisi richiesta (cfr. nota prot. n. DSVET/4333/P del 3 agosto 2011 "Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE").**

Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.

#### SEQUESTRO CAUTELATIVO

Nei casi di campionamento su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività si dispone il sequestro cautelativo di animali e/o dei prodotti.

Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR può, comunque, procedere al sequestro amministrativo preventivo degli animali o delle derrate campionati, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, art. I, comma I. Il sequestro cautelativo durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.

Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purché sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finché non ne sia noto l'esito analitico favorevole.

Nel caso in cui si applichi il sequestro cautelativo ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra prelevatori e II.ZZ.SS., affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

TIPO PIANO	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO	
TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	MIRATO	A SEGUITO POSITIVITÀ	MIRATO	A SEGUITO POSITIVITÀ	CLINICO-ANAMNESTICO	A SEGUITO POSITIVITÀ
DESCRIZIONE	Campione prelevato sulla base della programmazione PNR	Campione prelevato a seguito di non conformità in un campione mirato di Piano	Campione prelevato sulla base della programmazione Extrapiano	Campione prelevato a seguito di non conformità in un campione mirato di Extrapiano	Campione prelevato al di fuori delle programmazioni, sulla base di indizi sospetti	Campione prelevato a seguito di non conformità in un campione per sospetto "clinico-anamnestico"
CAMPIONE DA SUDDIVIDERSI IN 4/5 ALIQUOTE	<p><b>SI</b> (per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, cortisonici, sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici);</p> <p>Negli altri casi, sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale</p>	Obbligatorio	<p><b>SI</b> (per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, cortisonici, sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici);</p> <p>Negli altri casi, sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale</p>	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
SEQUESTRO CAUTELATIVO	Sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	Obbligatorio	Sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

## BUONE PRATICHE DI PRELIEVO E GESTIONE DEI CAMPIONI

L'applicazione delle Buone Pratiche di Campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di controllo successiva ed è indispensabile affinché non sussistano contestabili vizi procedurali. È opportuno verificare la correttezza del proprio operato facendo riferimento anche ai punti elencati nelle verifiche procedurali operative, di seguito riportate.

I campioni possono essere prelevati in allevamento, al macello, nel centro di raccolta delle uova o nello stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti, nello stabilimento di trasformazione o a livello di vendita all'ingrosso dei prodotti di acquacoltura e nell'ambito di battute di caccia. Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene.

Durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni singola carcassa.

**All'atto del prelievo di campioni in allevamento, si raccomanda la verifica della registrazione dell'azienda presso la ASL competente e la verifica dei registri di trattamento.**

**Per i campionamenti effettuati al macello, si raccomanda la verifica dei documenti di accompagnamento degli animali che devono essere allegati in copia al verbale di campionamento e giungere all'IZS.**

Affinché il campione sia il più rappresentativo possibile degli animali o prodotti oggetto di controllo, è possibile far riferimento alla tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice, di seguito riportata.

I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali correttamente compilati.

È indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la possibile degradazione delle sostanze da ricercare.

Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce.

Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato.

**È preferibile che per ogni campione prelevato venga chiesta l'effettuazione di una sola analisi.**

### MATRICI

Le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione del PNR e/o descritte in eventuali note di aggiornamento emanate dal Ministero. Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dal PNR determina la non idoneità del prelievo, così come l'errata od incompleta compilazione del verbale di prelevamento.

In tali casi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale non deve procedere all'analisi richiesta.

## MODALITÀ DI PRELIEVO DELLE MATRICI PREVISTE DALLE TABELLE DI PROGRAMMAZIONE DEL PNR

### Urina

Devono essere prelevati 30/50 ml di urina per ciascuna aliquota.

In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".

Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contaminano con feci od altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.

In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.

**Non devono essere mescolate urine di animali diversi.**

Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.

Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.

Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.

### Siero/Plasma

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 10 ml di siero o plasma.

Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugare a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.

Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero.

I campioni fortemente lipemici od emolizzati devono essere scartati.

È bene verificare che il plasma sia limpido poiché i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.

I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.

La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C.

I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.

### Tiroide

A causa dell'esiguità del suo peso, ciascuna tiroide va suddivisa in due aliquote di cui una destinata all'analisi di prima istanza ed una per l'analisi di revisione.

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.

### Bulbo oculare

Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione.

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.

Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria I ai sensi del reg. (CE) n.1069/2009.

### Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 100 g di tessuto.

Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare il grasso perirenale.

## Pelo

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5 g di pelo.

I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione.

Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso.

Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).

## Latte

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 200 ml di latte.

Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna.

## Uova

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova.

I campionamenti devono essere effettuati sia a livello di allevamento che di centro di raccolta/imballaggio o nella fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purché, ai sensi della normativa vigente, sia possibile individuare l'allevamento di origine.

## Miele

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 100 g.

Il campionamento prevede il prelievo del miele contenuto nei favi di melario, direttamente dall'arnia, presso l'allevamento.

## Acqua di abbeverata, alimenti per animali

Le quantità minime da prelevare per ogni aliquota sono: 500 ml per l'acqua di abbeverata, 500 g per i mangimi e 200 ml per latte ricostituito e brode.

Per le modalità di prelievo degli alimenti per animali si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (Direttiva 76/371/CEE) ed al Regolamento (CE) N. 152/2009.

L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.

Il latte ricostituito deve essere prelevato dal miscelatore alla fine della lavorazione o dai secchi o circuiti di somministrazione. Per dimostrare eventuali aggiunte di sostanze illecite è necessario prelevare contemporaneamente anche un campione di latte in polvere direttamente da sacco chiuso.

A seguito del prelievo di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e l'abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi.

In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento.

## Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia

Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.

Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria; quindi si esegue un'omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee.

Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere.



Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di soggetti estrapolato dalla tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice.

Relativamente alla selvaggina allevata (esclusa la selvaggina allevata a scopo ornamentale) i prelievi verranno effettuati sulla selvaggina da penna.

#### Acquacoltura

Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250 g.

L'unità campionaria deve essere composta da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote. Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, l'unità campionaria può essere composta da un numero di esemplari estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria.

L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.

I campioni prelevati per la ricerca di sostanze appartenenti alla Categoria A vanno eseguiti unicamente in allevamento. Quelli per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria B possono essere eseguiti anche in stabilimenti di trasformazione o a livello di vendita all'ingrosso, su pesci freschi a condizione di poter risalire all'azienda di origine, purché sia rispettato il requisito comunitario di campionare "un minimo del 10% dei luoghi di produzione registrati".

Tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice

<b>Matrice</b>	<b>Quantità Minima per aliquota</b>	<b>Campione Globale (in caso di campione ai sensi del DPR 327/80)</b>
urina	30/50ml	150/250 ml
siero/plasma	10 ml	50 ml
grasso, muscolo, fegato	100 g	500 g
rene	100 g	l'intero rene (entrambi in ovini e vitelli giovani)
bulbo oculare	1 bulbo	entrambi i 2 bulbi
tiroide	mezza tiroide	l'intero organo
pelo	2,5g	13 g
latte crudo, latte trattato	200 ml	1 lt
uova	6 uova	30 uova
miele	100g	500g
latte ricostituito, brode	200 ml	1 lt
medicinali veterinari prefabbricati su supporto liquido	20-25 ml	100-125 ml
premiscele medicate premiscele di additivi	20-25 g	100-125 g
mangimi, acqua	500 g/ml	2,5 kg (2,5lt)

## CONTENITORI E SIGILLI

Il campione PNR può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in modo da preservare l'analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal Verbale di prelievo PNR chiaramente e correttamente compilato.

Le modalità di confezionamento del campione PNR devono garantire la massima protezione (inviolabilità) mediante procedure di chiusura e sigillatura che non possano essere manomesse.

Per le matrici solide devono essere utilizzati sacchetti di plastica impermeabili adatti a sopportare temperature di congelamento.

I mangimi solidi vanno conservati in contenitori in plastica al fine di mantenere le condizioni di umidità al momento del prelievo.

Tali sacchetti contenenti il campione vengono poi sigillati entro contenitori inviolabili o, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno.

Per le matrici liquide vanno utilizzati idonei contenitori di plastica per uso alimentare a doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno), con apposito occhiello tra tappo a vite e corpo del contenitore in cui far passare il filo su cui viene apposto il sigillo.

È opportuno inserire tali contenitori in altri contenitori con caratteristiche di inviolabilità, o, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno, a loro volta sigillate.

Per i campioni di siero e plasma è obbligatorio utilizzare provette di vetro siliconato.

Per garantire la completa inviolabilità della provetta, una volta chiusa con il tappo, si suggeriscono le tre seguenti modalità:

1) inserire la provetta con tappo in un contenitore di plastica a doppio tappo e sigillare, come descritto nel paragrafo precedente;

2) in alternativa, fissare il tappo al corpo della provetta, utilizzando nastro adesivo su cui sia possibile apporre le opportune firme in modo indelebile, nel seguente modo: fissare il tappo al corpo della provetta con due segmenti di nastro adesivo di circa 10 cm che si incrociano ortogonalmente sull'apice del tappo e danno luogo a 4 estremità presenti longitudinalmente sul corpo della provetta, intervallate una ogni 90°. Con un terzo segmento di nastro adesivo, eseguire un anello che copra la circonferenza della provetta, in modo che le estremità dell'anello si sovrappongano per almeno 1 cm. Tale anello deve essere apposto in modo da inglobare a copertura, sotto di sé, tutte e 4 le estremità longitudinali dei segmenti di nastro adesivo con cui è stato fissato il tappo, lasciando fuoriuscire per ognuna delle 4 estremità una coda di nastro di almeno 1 cm. Apporre la firma del prelevatore in corrispondenza di ognuna delle sovrapposizioni di nastro adesivo, in modo che la firma stessa risulti sempre sovrapposta su ognuno dei differenti segmenti, e cioè:

- a livello di incrocio dei segmenti sul tappo;

- a livello di sovrapposizione dell'estremità del nastro posto ad anello sulla circonferenza della provetta;

- in corrispondenza di ogni sovrapposizione tra nastro ad anello e segmenti longitudinali con cui è stato fissato il tappo.

Inserire le provette in un contenitore inviolabile od in subordine in busta di cartone rinforzato e plastificata, munita di appositi sigilli;

3) in alternativa, utilizzare etichette adesive antistrappo provviste di codice identificativo, disponibili in commercio, in grado di sigillare il tappo con il corpo della provetta.

Il sigillo in piombo deve recare ben impresso il sigillo dell'ASL e tutti gli estremi identificativi.

Va evitato l'uso di contenitori di plastica rigida (es. barattoli per l'analisi delle urine ad uso umano) che si fessurano facilmente alle temperature di congelazione e che hanno la chiusura del tappo esclusivamente a pressione.

Inoltre, va evitato l'uso di sacchetti di plastica su cui apporre direttamente il sigillo e che contengano più aliquote appartenenti a campioni differenti. Infatti, grazie alla flessibilità dell'involucro, è possibile manomettere le aliquote senza compromettere l'integrità del sigillo.

Le buste di cartone sigillate mediante fermagli metallici non garantiscono a lungo l'integrità del sigillo che facilmente pur staccarsi dal cartone.

Sulla busta vanno riportati in modo indelebile i dati identificativi del campione, evitando l'uso di pennarelli il cui inchiostro si diluisca a contatto con l'acqua o l'umidità.

Infine, si intende richiamare l'attenzione in merito ai requisiti indispensabili per valutare l'integrità del campione.

Non sono ritenuti integri, ai fini delle analisi, campioni per i quali:

- sia possibile sfilare e riapporre il sigillo dal contenitore senza violarne l'integrità (es. sigillo apposto su sacchetti di plastica, sfruttando la deformabilità dell'involucro). Si fa notare come il sigillo di piombo debba essere applicato in modo tale da impedire che, dietro somministrazione di calore al sigillo e sua conseguente dilatazione, risulti possibile sfilare lo stesso dal nastro;
- il contenuto risulti parzialmente o totalmente fuoriuscito dal contenitore;
- sia possibile manomettere i contenitori interni, senza violare l'integrità del sigillo (es. flaconi con il tappo a pressione, inseriti in contenitori con pareti flessibili e trasparenti, che permettano di togliere il tappo, travasare eventuali contenuti da flacone a flacone e riapporre il tappo);
- il contenitore risulti lacerato o perforato, nonostante l'integrità del sigillo.

Va evidenziato che i materiali per la sigillatura e l'identificazione dei campioni fin qui descritti non assicurano l'identità e l'integrità dei campioni e possono essere causa di contenzioso. Pertanto, si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione.

## CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

I campioni non vanno capovolti.

Quando non diversamente specificato, i campioni devono essere congelati e consegnati al laboratorio d'analisi entro 2 giorni lavorativi dal prelievo. I campioni possono essere trasportati in regime di refrigerazione qualora pervengano al laboratorio entro 6 ore dal momento del prelievo.

## VERBALE DI PRELIEVO PNR

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR (tipo Piano – Extrapiano – Sospetto) devono essere accompagnati dal verbale di prelievo PNR.

Si rammenta che, nel menù Stampa modelli della sezione Anagrafe Zootecnica Nazionale del portale dei Sistemi Informativi Veterinari (<https://www.vetinfo.sanita.it>) è disponibile la funzione per la stampa del modello precompilato del verbale di prelievo PNR che consente di stampare direttamente i dati anagrafici riferibili al macello e/o allevamento sede di prelievo.

Tale strumento risulta indispensabile non soltanto per una compilazione più veloce e accurata del modello ma anche per limitare eventuali errori di compilazione e facilitare, quindi, i laboratori nella fase di accettazione dei campioni inviati.

Pertanto si raccomanda l'utilizzo di tale funzionalità che potrà anche contribuire a ridurre l'insorgenza di eventuali contenziosi connessi ad una non chiara identificazione dell'azienda/allevamento o del macello/stabilimento interessati dall'attività di controllo.

Il verbale PNR non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse dall'attuazione del PNR, per esempio per controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti, né per controlli disposti dagli Uffici Periferici del Ministero, ecc.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci di seguito elencate devono essere obbligatoriamente indicate.

Oltre alle indicazioni inerenti la data, l'ora ed il luogo del prelievo, le ricerche da effettuarsi e le eventuali dichiarazioni del proprietario o del responsabile degli animali, devono essere annotati i seguenti dati:

- 1) ASL
- 2) tipo di Piano ("Piano", "Extrapiano", "Sospetto")
- 3) tipologia di campionamento ("mirato", "a seguito di positività", "clinico-anamnestico" e "isto-anatomo-patologico")
- 4) organo prelevatore (Servizi Veterinari delle ASL o N.O.R.V.)
- 5) sede di prelievo: macello, allevamento, stabilimento (centro di raccolta e imballaggio delle uova/stabilimento di lavorazione di ovoprodotti, di trasformazione o vendita all'ingrosso per i prodotti di acquacoltura), battuta di caccia. È obbligatorio riportare il numero di riconoscimento o il codice aziendale
- 6) numero di animali campionati e loro identificazione
- 7) specie (es. bovino)
- 8) categoria (es. vitellone)
- 9) età (per i vitelli, inferiore a 6 mesi o tra 6 e mesi; per gli equini, superiore o inferiore a 2 anni)
- 10) razza
- 11) sesso
- 12) Paese d'origine degli animali
- 13) origine, appartenenza ed entità della partita
- 14) nome e codice allevamento di provenienza (obbligatorio per tutti i settori). In caso di prelievi al macello o in stabilimento, indicare anche il codice dell'allevamento di origine
- 15) indirizzo
- 16) medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento
- 17) materiale prelevato
- 18) esami richiesti
- 19) modalità di prelievo e di conservazione

Qualora non sussistano particolari esigenze che motivino la ricerca di una specifica molecola, è opportuno che la richiesta di analisi venga formulata ricorrendo alle denominazioni dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

Inoltre, nel caso di campionamenti effettuati per la ricerca di PCB non diossina simili, diossine e PCB diossina-simili (**composti organoclorurati compresi i PCB**), l'organo prelevatore dovrà inserire nel campo "**Note dei verbalizzanti**", (vedere verbale allegato al presente piano) anche i seguenti dati:

**- per i prodotti di origine animale:**

- a) metodo di produzione (biologico - convenzionale – sconosciuto);
- b) modalità di allevamento (indicare la modalità di allevamento secondo quanto riportato in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica).

Lo schema proposto riporta le indicazioni per le differenti specie o prodotti di origine animale.

SPECIE/PRODOTTI	MODALITÀ DI ALLEVAMENTO
Per tutte le specie ad eccezione dei Volatili da cortile e dell'Acquacoltura	Transumante All'aperto o estensivo Stabulato o intensivo Brado e semibrado
Volatili da cortile	All'aperto Estensivo al coperto Rurale Rurale in libertà
Uova	All'aperto A terra In gabbia
Acquacoltura	Bacini Canali Gabbie/acque recintate Stagni Vasche Sistemi a ricircolo

c) periodo di pascolo per prelievi di latte [tutto l'anno – primavera – estate – mai].

- per gli alimenti per animali/mangimi medicati/premiscele per alimenti medicamentosi specificare il metodo di produzione [biologico - convenzionale - sconosciuto] dell'allevamento in cui è effettuato il campionamento.

È auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico pervenga un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nella Banca Dati PNR.

REGIONE: \_\_\_\_\_ AUSL<sup>1</sup> n° \_\_\_\_\_ Distretto \_\_\_\_\_

Verbale di prelievo n° \_\_\_\_\_

Tipo di piano <sup>2</sup>	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO		
	mirato	a seguito di positività	mirato	a seguito di positività	clinico-anamnestico	a seguito di positività	isto-anatomo-patologico
Tipologia campionamento <sup>3</sup>							

In data: ..... alle ore ..... il/i sottoscritto/i verbalizzante/i .....  
con la qualifica<sup>4</sup> di ..... si è/sono recato/i presso :

<input type="checkbox"/> Macello <sup>5</sup> ..... num. CE/ ..... con sede in ..... prov ..... via/fraz ..... AUSL .....
<input type="checkbox"/> Az. Agr./Allevamento <sup>5/14/15</sup> ..... N° Codice □□□□□□□□ con sede in ..... prov ..... via/fraz ..... AUSL .....
<input type="checkbox"/> Stabilimento <sup>5</sup> (centro raccolta uova/ lavorazione ovoprodotti, di trasformazione/vendita ingrosso acquacoltura) ..... AUSL ..... N° Codice □□□□□□□□ con sede in ..... prov ..... via/fraz ..... AUSL .....
<input type="checkbox"/> Battuta di Caccia <sup>5</sup> in ..... AUSL .....

e alla presenza del Sig. .... prov ..... via/fraz ..... AUSL .....

nato a ..... il ..... in qualità di .....

preso atto che:

i capi<sup>9</sup> (numero di animali campionati e loro identificazione) .....

Specie<sup>7</sup>: ..... categoria<sup>8</sup>/età<sup>9</sup>: .....

razza<sup>10</sup>: ..... sesso<sup>11</sup>: .....

numero MA o tatuaggio: ..... Paese di origine<sup>12</sup> .....

i prodotti di origine animale<sup>6</sup>: .....

sono di proprietà<sup>13</sup> di: ..... nato a: ..... il: .....

residente a: ..... N° Codice allevamento □□□□□□□□

Trattamenti<sup>16</sup> subiti nelle 4 settimane precedenti il campionamento .....

Dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di N° ..... campioni<sup>17</sup> di:  
organi e/o tessuti: ..... alimento per animali: .....

altro: .....

Per la ricerca<sup>18</sup> di: .....

I campioni sono stati suddivisi<sup>19</sup> in N° ..... aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere .....

*Essi sono stati sigillati<sup>19</sup> regolarmente con sigillo recante la sigla ..... e muniti di cartellini di identificazione con le rispettive lettere di aliquota e firmati dagli intervenuti.*

La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e ..... è/sono stata/e consegnata/e al Sig. .... con diffida di non manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo .....

a disposizione dell'interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote vengono inviate presso il laboratorio d'analisi .....

Il/I Sig. .... in qualità di .....

presente/i all'operazione ha/hanno chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

Note dei verbalizzanti: .....

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte viene posta sotto SEQUESTRO:  SI  NO

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° ..... fogli/o e N° ..... allegato/i in N° ..... copia/e che il/i Sig. .... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

## VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE

È opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:

- in allevamento:
  - scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento;
  - successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
  - identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso, età);
  - informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo;
  - esecuzione del prelievo con materiale idoneo previo avviso al proprietario degli animali della facoltà di assistere alle operazioni di campionamento, direttamente o tramite un suo delegato di fiducia, in tempi compatibili con l'esecuzione degli stessi. Assolti tali adempimenti, l'Autorità competente può dar corso alle attività di campionamento, anche in assenza del proprietario o di un suo delegato. Dell'assolvimento degli obblighi procedurali di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di prelievo. Resta inteso che i controlli, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 158/2006, vanno eseguiti senza preavviso;
  - prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
  - messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
  - corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
  - sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
  - richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli).
  
- al macello:
  - corretta scelta delle partite, nel corso della visita ante-mortem, secondo le tipologie più a rischio di trattamento;
  - successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
  - identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione);
  - informazione del responsabile del macello sulle finalità e le modalità del prelievo;
  - corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;
  - esecuzione del prelievo con materiale idoneo. Resta inteso che i controlli, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 158/2006, vanno eseguiti senza preavviso;
  - prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
  - messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali;
  - corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
  - esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti farmacologici, fra cui: atrofia del timo nei vitelli (cortisonici); esame della trachea ( $\beta$ -agonisti) [si ricorda che l'esame della trachea deve essere effettuato quando la corata non è ancora appesa al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello della biforcazione tracheale]; fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti ( $\beta$ -agonisti).

## METODI E TEMPI DI ANALISI

Gli II.ZZ.SS. sono invitati ad effettuare le analisi previste dal PNR in via prioritaria.

I tempi di risposta, per le sostanze appartenenti alla categoria A non devono superare, orientativamente, i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria ed i cui tempi di massima devono essere comunicati all'organo prelevatore.

Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a sequestro in attesa dell'esito analitico.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi, ad eccezione di quei campioni che necessitano il trasferimento ad altro laboratorio.

**In caso di non conformità all'esame di screening per le sostanze vietate, gli II.ZZ.SS. devono darne immediata comunicazione, nelle more dell'esame di conferma, all'organo prelevatore e ai competenti uffici di coordinamento regionale o provinciale.**

Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.

Le analisi devono essere effettuate esclusivamente con metodi validati e accreditati.

Pertanto, un laboratorio che non disponga di un metodo validato e accreditato per la ricerca richiesta, si farà carico di trasferire il campione al laboratorio in grado di effettuare l'analisi.

Qualora un laboratorio disponesse del metodo validato e accreditato per la sola analisi di screening, provvederà ad effettuare in sede tale analisi e, in caso di positività, disporrà il trasferimento del campione ad altro laboratorio per l'analisi di conferma.

Lo scambio di campioni tra Istituti e l'analisi per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, anche su campioni provenienti da altro Istituto, devono essere effettuati con la massima sollecitudine e devono garantire l'emissione del rapporto di prova nel minor tempo possibile.

Le tabelle di programmazione, allegate al presente documento, riportano le sostanze/gruppi da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità ed il limite d'azione. Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.

Si precisa che il numero totale di campioni riportato nelle tabelle allegate al presente documento è riferito all'intero territorio nazionale. Per la programmazione regionale occorre far riferimento alle tabelle excel estratte dal sistema N-SIS.

Il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità, indicato nelle tabelle, corrisponde ai valori di  $CC\beta$  dei metodi di screening che tutti i laboratori sono in grado di garantire, in base a quanto previsto dalla Decisione 2002/657/CE.

Per gli elementi chimici (es. piombo e cadmio) il livello minimo di prestazione analitica corrisponde al Limite di Rivelazione (LOD) previsto tra i Criteri di prestazione nel Reg. (UE) N. 836/2011 e s.m.

Per quanto riguarda i PCDD/F, i DL-PCB e i NDL-PCB, secondo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 589/2014 e nel Reg. (UE) n. 709/2014, il limite di quantificazione riferito ai "parametri somma" non è superiore:

- a 1/5 del livello massimo per il WHO-TEQ upperbound dei PCDD/F;
- a 1/5 del livello massimo per il WHO-TEQ upperbound dei PCDD/F + DL-PCB;
- al 30% del livello massimo per la somma upperbound dei 6 PCB indicatori.



Il limite d'azione è espresso come:

- presenza, nel caso in cui non esistano specifici limiti di legge;
- riferimenti legislativi relativi a:

- limiti massimi residuali di medicinali veterinari autorizzati e antiparassitari;
- tenori massimi di contaminanti ambientali e coccidiostatici e istomonostatici;
- limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per le sostanze vietate per le quali specifiche norme europee hanno stabilito dei limiti (cloramfenicolo, verde malachite, metaboliti dei nitrofurani e medrossiprogesterone acetato);
- limiti fissati da normative nazionali.

Per quelle ricerche previste dalla direttiva 96/23/CE (es. elementi chimici in conigli, latte, miele, selvaggina allevata, ecc.) per le quali non esistono specifici limiti di legge, l'attività è da intendersi come attività di monitoraggio di taluni contaminanti ambientali.

Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.

In ogni caso, si sottolinea la necessità che all'atto della registrazione nel sistema PNR, gli II.ZZ.SS. indichino sempre i singoli valori riscontrati, anche quando inferiori ai limiti previsti oltre al giudizio di conformità/non conformità del campione.

Qualora sia richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. cortisonici), gli II.ZZ.SS. specificheranno la/e singola/e molecole riscontrate, indicandone la quantità rilevata.

In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità indicata deve essere relativa all'analisi di conferma.

I metodi di screening adottati devono comunque avere limiti di rivelazione compatibili con i limiti massimi di residui consentiti.

Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i livelli minimi di prestazione indicati nelle tabelle.

Per le sostanze appartenenti alla categoria A (all. I del d.lgs. n. 158/2006), qualora non vi siano metodi raccomandati da parte dei Laboratori Europei di Riferimento (EU-RLs), possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS), conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e la determinazione dei residui previsti dalla Decisione 2002/657/CE.

In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi, la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato I del d.lgs. n. 158/2006 sarà effettuata presso l'ISS con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche conformi ai criteri dettati dalla decisione 2002/657/CE.

## ANALISI DI REVISIONE

Ai sensi del decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del 23 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28 agosto 2009, il servizio di analisi di revisione può essere reso dall'Istituto Superiore di Sanità dietro versamento per ogni singolo campione.

Il versamento va effettuato dal richiedente mediante conto corrente o versamento sull'apposita contabilità speciale intestata all'Istituto Superiore di Sanità, indicando in causale gli estremi del prelievo e la richiesta di revisione.

Si raccomanda all'Ente prelevatore, in sede di ricevimento della domanda di revisione, di verificare la congruità del versamento e la corretta intestazione di contabilità con quanto stabilito dal sopraccitato decreto e di subordinare l'accettazione dell'istanza di revisione all'eventuale integrazione/rettifica del versamento.

Il campione deve essere inviato all'Istituto Superiore di Sanità per l'espletamento della revisione d'analisi unitamente a tutta la documentazione completa di verbale di prelevamento, certificato d'analisi e ricevuta di versamento.

Tutte le comunicazioni e richieste di analisi aventi come oggetto il controllo dei residui di farmaci ed anabolizzanti negli alimenti di origine animale e dei farmaci e dei contaminanti negli alimenti zootecnici da inviare all'Istituto Superiore di Sanità, dovranno essere indirizzate a:

Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui  
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Istituto Superiore di Sanità  
Viale Regina Elena, n. 299  
00161 Roma

## FLUSSO INFORMATIVO

La trasmissione al Ministero dei dati e di tutte le informazioni relative all'attuazione del PNR avviene mediante l'utilizzo del sistema PNR.

Il riscontro di ogni non conformità deve essere comunicato immediatamente dagli II.ZZ.SS. oltre che all'organo prelevatore anche al Ministero, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. Gli II.ZZ.SS. devono, inoltre, provvedere all'inserimento tempestivo, nel sistema PNR, dei dati concernenti le non conformità riscontrate.

Le ASL devono dare comunicazione immediata alla Regione di ogni non conformità, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.

Gli II.ZZ.SS. devono inserire in NSIS/PNR, con frequenza mensile, tutti i dati relativi ai campioni PNR di loro competenza territoriale, anche quando il campione venga trasmesso ad altro laboratorio per l'effettuazione delle relative analisi.

In quest'ultimo caso, nel campo Note deve essere indicato l'IZS che ha eseguito l'analisi e il campo data rapporto di prova corrisponderà alla data in cui l'IZS territorialmente competente emette la comunicazione dello stesso.

Nel sistema PNR, inoltre, devono essere sempre indicati i valori analitici riscontrati, anche nel caso in cui essi siano inferiori ai limiti di legge e quindi non indicativi di non conformità.

Le Regioni devono controllare i dati inseriti nel sistema PNR dagli II.ZZ.SS. ed accertarsi che il questionario sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità ricevuto dalle ASL e da allegare nel sistema PNR contenga almeno le informazioni presenti nel formato di seguito riportato, compilato per la parte di competenza. Tali informazioni saranno utili alle Regioni per il controllo dei dati inseriti nel sistema PNR.

La validazione delle non conformità presenti nel sistema PNR deve essere effettuata nel rispetto delle scadenze di seguito riportate, avendo a disposizione tutti i necessari elementi di giudizio.

La validazione massiva dei dati deve essere effettuata:

- entro il 31 luglio 2016 per il primo semestre;
- entro il 28 febbraio 2017 per l'intero 2016.

La validazione dei dati relativi all'intero anno di applicazione del PNR rende i dati definitivi ed imm modificabili.

Solo i dati validati dalle Regioni e completi dei questionari sulle azioni conseguenti al riscontro di non conformità, sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione alla Commissione Europea mediante la banca dati comunitaria.

Per adempiere a quanto dovuto, il Ministero raccoglie ed elabora i dati e le informazioni che pervengono dal territorio. Pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità della trasmissione dei dati.

## GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITÀ A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

In particolare, va considerato che:

- Il d. lgs. n. 158/2006 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri. Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzia un esito analitico non negativo, vale a dire a livelli inferiori al LMR in matrice fegato o la presenza in matrice urine, in assenza della dovuta registrazione del trattamento;
- Il riscontro di sostanze non autorizzate in campioni di alimenti e acqua di abbeverata in fase di somministrazione ed in campioni di acqua di cattura dei prodotti di acquacoltura rappresenta di per sé prova dell'avvenuto trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi (cfr. nota prot. 28057/P del 1° agosto 2006).

In caso di risultato analitico positivo, i Servizi veterinari devono avviare tutte le misure necessarie descritte nel d. lgs. n. 158/2006 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e nelle Linee guida applicative del predetto decreto (circolare prot. n. DGISAN/P del 4 marzo 2013), in maniera tempestiva al fine di garantire il rispetto dell'elemento "sorpresa" anche nei controlli ufficiali successivi al riscontro di non conformità.

È altresì importante trasferire senza indugio il rapporto di prova qualora la non conformità sia riferibile ad animali e prodotti di origine animale proveniente da allevamenti o impianti posti sotto la competenza di altre ASL e/o Regioni/PP.AA.

Le procedure sopra descritte, sostituiscono la nota prot. n. DGISAN/40441/P del 3 ottobre 2013.

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

## TRATTAMENTI ILLECITI

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).

Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone, inoltre, il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria" di seguito riportata.

Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del reg. (CE) n. 1069/2009 e s.m.

Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3).

Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (art. 25.4).

Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.

## SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il Servizio Veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.

### Tabella di Numerosità Campionaria

La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:

- livello di Confidenza (LC) = 99%
- prevalenza attesa o limite di prevalenza rilevabile = 20%

dimensione della partita	dimensione del campione
1-7	tutti i soggetti
8	7
9-11	9
12-16	11
17-23	13
24-35	15
36-62	17
63-178	19
179-infinito	21

## QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ

Per tutti i casi di non conformità validati, le Regioni devono trasmettere al Ministero un questionario redatto dalle ASL con i dettagli delle conseguenti attività svolte.

Il sistema PNR permette di allegare direttamente il questionario, in formato elettronico, alla singola non conformità registrata dall'I.Z.S.

Si rammenta che tale funzione, concepita per ottenere uno snellimento nelle pratiche di trasmissione della documentazione cartacea, è stata inserita come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari per il Tavolo LEA 2011.

Nel caso in cui la non conformità coinvolga diverse Regioni/PP.AA. (ad esempio, sia riscontrata al macello a carico di un animale proveniente da un allevamento di pertinenza di altra Regione/PA), il questionario, è trasmesso dalla Regione/PP.AA. competente per la parte

relativa al riscontro della non conformità alla Regione/PP.AA. competente per il seguito delle attività.

Quest'ultima, dopo aver provveduto a completare il questionario per la parte di propria competenza, deve ritrasmetterlo alla Regione/PP.AA. che ha segnalato la non conformità, nei tempi utili per la successiva trasmissione al Ministero, attraverso il sistema PNR.

La trasmissione dei questionari al Ministero deve avvenire secondo le scadenze previste per la validazione dei dati.

È necessario, inoltre, che nel questionario venga fatto chiaro riferimento al preventivo monitoraggio con metodo istologico, qualora la specifica non conformità sia ad esso correlabile.

Di seguito si riporta il questionario nel formato da utilizzare, corredato di note esplicative.

**PIANO NAZIONALE RESIDUI**  
**QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ**  
**PRIMA PARTE (RISCONTRO DI NON CONFORMITÀ)**

**Regione** \_\_\_\_\_ **Azienda USL** \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITÀ RILEVATA**

1	Numero verbale prelievo	IZS che ha effettuato l'analisi	Numero registro IZS
2	Data prelievo campione	Sostanza riscontrata	A seguito di monitoraggio istologico sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
3	Matrice prelevata <input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Latte <input type="checkbox"/> Miele <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Urina <input type="checkbox"/> Tiroide <input type="checkbox"/> Fegato <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Tessuto adiposo <input type="checkbox"/> Uova <input type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Alimento a uso zootecnico <input type="checkbox"/> Altro _____		
4	Specie/prodotto <input type="checkbox"/> Bovino <input type="checkbox"/> Suino <input type="checkbox"/> Ovi-caprino <input type="checkbox"/> Equino <input type="checkbox"/> Avicolo <input type="checkbox"/> Conigli <input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento <input type="checkbox"/> Selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Latte <input type="checkbox"/> Uova <input type="checkbox"/> Miele <input type="checkbox"/> Acquacoltura <input type="checkbox"/> Trote <input type="checkbox"/> Specie eurialine <input type="checkbox"/> Anguille		
5	Categoria <input type="checkbox"/> Vitelli <input type="checkbox"/> Vitelloni <input type="checkbox"/> Vacche ingrassate per produzione carne <input type="checkbox"/> Equini con più di 2 anni <input type="checkbox"/> Equini con meno di 2 anni <input type="checkbox"/> Altro _____		
6	Luogo del prelievo <input type="checkbox"/> Allevamento <input type="checkbox"/> Macello <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Caccia  <b>Tempo di permanenza del capo nell'allevamento di origine</b> _____		

**INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE È STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO**

7	Denominazione	Num. bollo/Codice aziendale	_____ _____ _____
8	Indirizzo	Comune	Sigla Prov.
9	Specie allevata <input type="checkbox"/> Bovino <input type="checkbox"/> Suino <input type="checkbox"/> Ovi-caprino <input type="checkbox"/> Equino <input type="checkbox"/> Conigli <input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento <input type="checkbox"/> Acquacoltura <input type="checkbox"/> Trote <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Anguille <input type="checkbox"/> Specie eurialine		
10	Tipo di allevamento <input type="checkbox"/> Stalla di sosta <input type="checkbox"/> da latte <input type="checkbox"/> Ingrasso <input type="checkbox"/> linea vacca-vitello <input type="checkbox"/> vitello a carne bianca <input type="checkbox"/> centro di svezamento <input type="checkbox"/> Misto (riproduzione + ingrasso) <input type="checkbox"/> Altro _____		
11	Numero di carcasse sequestrate al macello _____ _____ _____	Numero di carcasse e/o quantità di prodotti dichiarati non idonei per consumo umano _____ _____ _____	

Indagine ancora in corso SI  NO

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma del compilatore** \_\_\_\_\_

N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme nell'ambito del PNR



## QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITA'

### NOTE ESPLICATIVE

Il questionario si compone di due parti.

Deve essere compilato per intero e trasmesso al Ministero per ogni riscontro di non conformità registrato e convalidato nel sistema PNR. Nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso al momento della trasmissione del questionario, ciò deve essere segnalato. Qualora il caso coinvolga due diverse Regioni /PP.AA., quella competente per il campione non conforme compila la prima parte e trasmette il questionario a quella competente per le attività conseguenti alla non conformità in allevamento. Quest'ultima provvederà a compilare la seconda parte e a trasmetterlo a quella che ha segnalato la non conformità nel rispetto delle scadenze previste per la validazione annuale.

#### INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITA' RILEVATA

1. Inserire il numero del verbale di prelievo del campione risultato non conforme, il nome/sigla dell'IZS che ha effettuato l'analisi, il numero di registro generale assegnato dallo stesso IZS;
2. Indicare la data di prelievo del campione, il nome della sostanza/molecola riscontrata e la correlabilità al monitoraggio istologico;
3. Indicare la matrice analizzata. Utilizzare la casella altro (specificando il tipo di campione) nel caso in cui essa non sia presente nelle altre caselle. È possibile una sola scelta;
4. Indicare la specie animale o il prodotto campionato. È possibile una sola scelta;
5. Indicare la categoria di appartenenza del campione. Utilizzare la casella altro (specificando il tipo di categoria) nel caso in cui non sia indicata nelle altre caselle. È possibile una sola scelta;
6. Indicare il luogo in cui è stato effettuato il prelievo ed il tempo di permanenza del capo campionato nell'allevamento di origine;

#### INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO

7. Indicare la denominazione della sede di prelievo ed il relativo numero di riconoscimento CE/numero registrazione aziendale;
8. Indicare l'indirizzo, il Comune e la sigla della Provincia della sede di prelievo;
9. Per prelievi effettuati in allevamento, indicare la/le specie allevata/e. Utilizzare la casella altro (specificando la specie) nel caso in cui siano allevate specie non indicate nelle altre caselle;
10. Per prelievi effettuati in allevamento, indicare il tipo di allevamento. Utilizzare la casella altro (specificando la tipologia) nel caso in cui la tipologia non sia indicata nelle altre caselle;
11. Indicare il numero di carcasse sequestrate al macello ed il numero di carcasse o la quantità di prodotto dichiarati inidonei al consumo umano;

#### INFORMAZIONI SULL'ALLEVAMENTO DI ORIGINE DEGLI ANIMALI/PRODOTTI NON CONFORMI

1. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 1 della prima parte
2. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 2 della prima parte
- 12.
13. } Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine degli animali/prodotti non corrisponda alla sede di prelievo del campione;
14. }
15. indicare se:
  - a) è stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda;
  - b) sono stati effettuati ulteriori campioni in azienda. In caso di risposta affermativa, indicarne il numero e specificare le matrici campionate;



- c) sono stati intensificati i controlli in azienda;
- d) è stata accertata la causa della non conformità. In caso di risposta affermativa indicare la causa;
16. Sono stati applicati provvedimenti sanzionatori e di che tipo;
17. Numero di animali sequestrati in azienda e numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento illegale;
18. Numero di carcasse sequestrate al macello e di carcasse/prodotti dichiarati inidonei per il consumo umano;
19. Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli.
- Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine degli animali/prodotti non corrisponda alla sede di prelievo del campione;

## RICERCHE PARTICOLARI

### BOLDENONE NEI BOVINI

Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario [Brussels, 30 settembre 2003 - D (2003) SC], il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.

Pertanto, si dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
- il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1 ppb sia per il 17 alfa che per il 17 beta-boldenone;
- i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
- le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.

Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldenone), alfa e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.

I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.

### 19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI

Sulla base delle indicazioni del LNR per i residui ed in attesa di una definizione della materia a livello europeo, anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, il campionamento va effettuato **esclusivamente nei vitelloni maschi**, pena la non idoneità del campione.

### ZERANOLO E METABOLITI

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall'EU-RL, la positività a zeranolo e taleranolo deve essere confermata attraverso un metodo di conferma analitico in grado di rilevare, in matrice urina, le seguenti molecole:  $\alpha$ -zearalanolo (zeranolo),  $\beta$ -zearalanolo (taleranolo), zearalanone,  $\alpha$ -zearalenolo,  $\beta$ -zearalenolo e zearalenone. Maggiori istruzioni circa l'interpretazione dei risultati

conseguiti saranno fornite nel corso di attuazione del PNR, appena ricevute specifiche indicazioni da parte del Laboratorio Europeo di Riferimento.

Il Laboratorio Europeo di Riferimento, RIKILT, ha chiarito che attualmente non esiste la possibilità di dare un'indicazione definitiva in merito alla valutazione di conformità per la presenza di lattoni dell'acido resorcilico, tenuto conto della eventuale presenza di sostanze contaminanti involontarie (micotossine). Pertanto, in attesa di una decisione comunitaria risulta adeguato l'utilizzo di quanto indicato nella pubblicazione: "Prevalence of zeranolo, taleranol and Fusarium spp. Toxins in urine: implications for the control of zeranolo abuse in the European Union" – Food Additives and Contaminants, vol. 21, n. 9 (September 2004) – pp 833-839.

I laboratori pertanto, in caso di presenza di tali sostanze, forniranno il rapporto di prova, allegando il diagramma di cui alla citata pubblicazione. I Servizi Veterinari, nel caso i controlli di follow-up possano confermare che tale presenza derivi da contaminazione dei mangimi e non da trattamento illecito, potranno considerare l'esito come conforme. In tal modo la Regione di competenza può evitare di allegare nel sistema NSIS/PNR il questionario di non conformità.

Appare opportuno, in ogni caso, effettuare campionamenti di mangime contestualmente al prelievo di urine in allevamento, in modo da ottenere un'informazione diretta sull'eventuale trattamento o sulla contaminazione.

#### BETA-AGONISTI

La ricerca di tali sostanze può essere effettuata su diverse matrici, tuttavia il pelo ed il bulbo oculare vanno considerate matrici preferenziali in caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività.

#### ANTIBIOTICI

La dicitura generica "antibiotici" raggruppa le seguenti classi di sostanze: penicilline, chinolonici e tetracicline.

#### BETA-LATTAMICI

La dicitura beta-lattamici raggruppa le seguenti classi di sostanze: cefalosporine e penicilline.

#### NICARBAZINA

La ricerca di nicarbazina si riferisce alla frazione DNC.

#### CARBAMMATI E PIRETROIDI

Le ricerca di carbammati e piretroidi (B2c) di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprende esclusivamente la ricerca di sostanze appartenenti al gruppo dei piretroidi.

#### CORTISONICI

Dal 2012, i cortisonici sono migrati dal gruppo A3 al gruppo B2f per accogliere la richiesta della Commissione europea. Tuttavia, *"l'utilizzo di cortisonici a fini o condizioni diverse da quelli previsti dalle vigenti disposizioni, quali ad esempio l'assenza di prescrizione, l'assenza di registrazione nel registro dei trattamenti, la mancanza dell'annotazione del Veterinario responsabile sul registro di scorta in caso di trattamento, configura un trattamento illecito"*.

#### COMPOSTI ORGANOCLORURATI, COMPRESI I PCB

La ricerca di PCB non diossina-simili è stata associata alla ricerca di diossine e PCB diossina-simili, includendola nel gruppo "composti organoclorurati, compresi i PCB". Tale ricerca racchiude i 6 congeneri "indicatori" dei PCB non diossine-simili, i 17 congeneri dei PCDD/F ed i 12 congeneri dei PCB diossina-simili.

È importante prestare molta attenzione durante le operazioni di inserimento dei dati nel sistema PNR alle ricerche da richiedere, da eseguire e da rendicontare, onde evitare la possibile

confusione con altre ricerche, quali ad esempio i pesticidi organoclorurati che, fatta eccezione per il latte e le uova, sono da ricercare nel tessuto adiposo.

Anche nell'attuazione del PNR 2016, per tale ricerca deve essere utilizzato il Verbale di prelievo PNR, aggiornato con le modifiche introdotte.

Infine, si raccomanda di non utilizzare termini troppo generici per i gruppi di sostanze (es. "altre sostanze ed agenti contaminanti per l'ambiente") che potrebbero comportare difficoltà nella rendicontazione dell'attività svolta.

## DIOSSINE, PCB DIOSSINA-SIMILI E PCB NON DIOSSINA-SIMILI

### Introduzione

Con il termine diossine si indica un gruppo di sostanze costituito da 75 congeneri della policlorodibenzo-p-diossina (PCDD) e da 135 congeneri del policlorodibenzofurano (PCDF), di cui 17 particolarmente rilevanti sul piano tossicologico.

I policlorobifenili (PCB) sono un ulteriore gruppo di sostanze che comprende 209 congeneri. In base alle loro proprietà tossicologiche, i PCB si distinguono in PCB diossina-simili (DL-PCB), che presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine, e PCB non diossina-simili (NDL-PCB) che presentano un profilo tossicologico diverso.

I PCDD/F e i DL-PCB hanno differenti livelli di tossicità e, pertanto, per poter sommare la tossicità dei diversi congeneri, è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF).

I risultati analitici relativi ai 17 congeneri dei PCDD/F e ai 12 congeneri dei DL-PCB sono espressi nei termini di una unità quantificabile: concentrazione di tossicità equivalente di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TEQ).

I fattori di tossicità attualmente utilizzati sono stati stabiliti dalla World Health Organization nel 2005 (WHO-TEF 2005).

Per quanto riguarda, invece, i NDL-PCB sono presi in considerazione i sei congeneri "indicatori": PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180.

La raccomandazione 2013/711/UE richiede agli Stati membri dell'Unione Europea di monitorare i livelli di base di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB nelle derrate alimentari, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente.

Con la raccomandazione 2013/711/UE e s.m. la Commissione ha, inoltre, previsto che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di mangimi e alimenti, effettuino un monitoraggio aleatorio della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB nei mangimi e negli alimenti.

Il regolamento (CE) N. 1881/2006 e s. m. fissa i tenori massimi per i PCDD/F, per la somma di PCDD/F e DL-PCB e per la somma dei NDL-PCB indicatori nei prodotti alimentari, mentre la raccomandazione 2013/711/UE stabilisce i livelli di azione per i PCDD/F e per i DL-PCB nei prodotti stessi.

La **raccomandazione 2013/711/UE** richiede agli Stati membri dell'Unione Europea di monitorare i livelli di base di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB nelle derrate alimentari, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente.

Con la **raccomandazione 2013/711/UE e s.m.** la Commissione ha, inoltre, previsto che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di mangimi e alimenti, effettuino un monitoraggio aleatorio della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB nei mangimi e negli alimenti.

Il regolamento (CE) N. 1881/2006 e s. m. fissa i tenori massimi per i PCDD/F, per la somma di PCDD/F e DL-PCB e per la somma dei NDL-PCB indicatori nei prodotti alimentari, mentre la

raccomandazione 2013/711/UE stabilisce i livelli di azione per i PCDD/F e per i DL-PCB nei prodotti stessi.

Considerato che il PNR prevede anche il campionamento di mangimi per la determinazione di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB, si richiama all'attenzione anche la direttiva 2002/32/CE e s. m., che stabilisce i contenuti massimi per i PCDD/F, per la somma di PCDD/F e DL-PCB e per gli NDL-PCB, e le soglie di intervento (livelli di azione) per i PCDD/F e i DL-PCB, nei mangimi.

## Campionamento

### **Alimenti**

Per le modalità di campionamento degli alimenti, si rimanda alle disposizioni stabilite nel regolamento UE N. 589/2014.

Il campionamento, di tipo completamente casuale e senza blocco dei prodotti, dovrà essere imprevisto, inatteso ed effettuato in giorni non fissi della settimana.

Il campionamento sarà effettuato presso:

- gli stabilimenti di macellazione per le carni;
- gli allevamenti per il latte, uova e prodotti d'acquacoltura;
- gli allevamenti pertinenti per i mangimi.

Al macello, il campione elementare non deve essere prelevato da animali provenienti da centri di raccolta, ma esclusivamente da animali provenienti da allevamenti nazionali.

Il campione globale sarà suddiviso in due campioni di laboratorio (aliquote) tra loro omogenei.

Le matrici da prelevare sono riportate in Tabella 1, nelle tipologie e quantità indicate in Tabella 2.

I contenitori da utilizzare per il prelievo dei campioni devono essere in vetro, polipropilene o polietilene.

### **Mangimi**

Per le modalità di campionamento dei mangimi, si rimanda alle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) N. 152/2009 e s. m.

La massa o il volume del campione finale, destinato all'analisi, non può essere inferiore ai seguenti quantitativi: 500 g per i mangimi solidi, 500 ml per i mangimi liquidi o semiliquidi.

Devono essere costituiti due campioni finali (aliquote).

I contenitori da utilizzare per il prelievo dei campioni devono essere in vetro, polipropilene o polietilene.

## Analisi

La preparazione dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e PCB negli alimenti e mangimi, incluse le modalità di espressione dei risultati, devono essere conformi a quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) N. 589/2014 e dal regolamento (CE) N. 152/2009 e s. m.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate attraverso metodi di conferma, basati sulla:

- gas cromatografia - spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS)<sup>1</sup> per l'analisi dei PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB;
- gas cromatografia - spettrometria di massa a bassa risoluzione (GC-LRMS), gas cromatografia - spettrometria di massa / spettrometria di massa (GC-MS/MS), gas cromatografia con rivelatore a cattura di elettroni (GC-ECD) o metodi equivalenti per l'analisi dei NDL-PCB.

<sup>1</sup> L'applicazione di metodi di conferma basati sulla gas massa ad alta risoluzione per le diossine e PCB diossina-simili garantisce la determinazione di tali sostanze anche ai livelli di contaminazione di fondo. Ciò risulta importante per la valutazione dell'andamento temporale della contaminazione, per la valutazione dell'esposizione umana e per la rivalutazione dei livelli massimi e di azione.

I campioni destinati alla determinazione di PCDD/F e DL-PCB saranno suddivisi tra gli II.ZZ.SS. in grado di eseguire l'analisi.

I campioni destinati alla determinazione di PCDD/F e DL-PCB devono essere esaminati anche per NDL-PCB.

#### Conformità della partita o della sottopartita

La partita è conforme quando il risultato di una singola analisi non supera il contenuto massimo previsto, tenuto conto dell'incertezza di misura.

La partita è non conforme quando il risultato analitico<sup>2</sup>, confermato da una doppia analisi<sup>3</sup>, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misura. La media delle due determinazioni, tenendo conto dell'incertezza di misura, è utilizzata per il controllo di conformità.

Nel caso di superamento di un livello di azione<sup>4</sup>, confermato da una doppia analisi e tenendo conto dell'incertezza di misura, la partita è giudicata conforme ma occorre procedere all'identificazione delle fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione.

<sup>2</sup>Il risultato analitico deve essere calcolato in modalità "upper bound", ipotizzando che tutti i valori dei congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite stesso.

<sup>3</sup> La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione crociata interna al laboratorio o di scambio accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nell'ambito di un incidente di contaminazione da diossina, è possibile omettere la conferma mediante doppia analisi se i campioni selezionati per l'analisi possono essere associati, grazie alla tracciabilità, a tale incidente, e il livello riscontrato sia notevolmente superiore al livello massimo.

<sup>4</sup> Il superamento del livello di azione deve essere confermato da una doppia analisi, con le stesse modalità previste in caso di superamento del livello massimo.

**Tabella 1: Matrici e numero di campioni da prelevare per l'analisi di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB**

Matrice		Numero di campioni
		Per analisi di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB
<b>Carne bovina</b>		2
<b>Carne suina</b>		0
<b>Carne ovina</b>		3
<b>Pollame</b>		
	pollo	0
	tacchino	0
	galline	0
<b>Acquacoltura</b>		
	trote	0
	eurialine	5
<b>Latte</b>		
	bovino	1
	ovi-caprino	4
	bufalino	5
<b>Uova</b>		10
<b>Mangimi</b>		
	per suini	0
	per bovini	0
	per acquacoltura	1
<b>TOTALI</b>		<b>31</b>

**Tabella 2: Matrici, loro tipologia e quantità da prelevare per l'analisi di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB**

Matrice		Campione	
		Tipologia	Quantità minima per aliquota (kg)
<b>Carne bovina</b>		Muscolo scheletrico	1
<b>Carne ovina</b>		Muscolo scheletrico	1
<b>Carne suina</b>		Muscolo scheletrico	1
<b>Pollame</b>			
	pollo	Mezza carcassa	1
	tacchino	Cosce	1
	galline	Mezza carcassa	1
<b>Acquacoltura</b>			
	trote	Tranci	1
	eurialine	Tranci	1
<b>Latte</b>			
	bovino		1
	ovi-caprino		1
	bufalino		1
<b>Uova</b>			
			12 unità
<b>Mangimi</b>			
	per suini		0,5
	per bovini		0,5
	per acquacoltura		0,5

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **NORMATIVA COMUNITARIA**

#### **Direttiva 2009/8/CE**

Direttiva 2009/8/CE della Commissione del 10 febbraio 2009 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto del carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio

#### **Direttiva 2008/97/CE**

Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali

#### **Direttiva 2006/13/CE**

Direttiva della Commissione 2006/13/CE del 3 febbraio 2006, che modifica gli Allegati I e II della Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, per quanto riguarda PCDD, PCDF e PCB diossina-simili

#### **Direttiva 2005/7/CE**

Direttiva 2005/7/CE della Commissione del 27 gennaio 2005, recante modifica della Direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili nei mangimi, recepita con Decreto del 3 ottobre 2006 del Ministero della Salute

#### **Direttiva 2003/100/CE**

Direttiva 2003/100/CE della Commissione del 31 ottobre 2003 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

#### **Direttiva 2003/74/CE**

Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali

#### **Direttiva 2003/57/CE**

Direttiva 2003/57/CE della Commissione del 17 giugno 2003 recante modifica della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

#### **Direttiva 2002/63/CE**

Direttiva della Commissione 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE

#### **Direttiva 2002/32/CE**

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

#### **Direttiva 2001/102/CE**

Direttiva del Consiglio 2001/102/CE del 27 novembre 2001 che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali



**Direttiva 96/22/CE**

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

**Direttiva 96/23/CE**

Direttiva del Consiglio 96/23/CE del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE

**Decisione 2006/130/CE**

Decisione della Commissione 2006/130/CE del 10 febbraio 2006 che modifica la decisione 98/536/CE che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui

**Decisione 2005/34/CE**

Decisione della Commissione 2005/34/CE dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi

**Decisione 2004/25/CE**

Decisione della Commissione del 22 dicembre 2003 che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale

**Decisione 2003/181/CE**

Decisione della Commissione del 13 marzo 2003 che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale

**Decisione 2002/657/CE**

Decisione della Commissione 2002/657/CE che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati

**Decisione 98/179/CE**

Decisione della Commissione 97/179/CE del 23 febbraio 1998 recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale

**Decisione 97/747/CE**

Decisione della Commissione 97/747/CE del 27 ottobre 1997 che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale

**Regolamento (UE) 589/2014**

Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012

**Regolamento (UE) 277/2012**

Regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie di intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili

**Regolamento (UE) 278/2012**

Regolamento (UE) n. 278/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili

**Regolamento (UE) 1259/2011**

Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari

**Regolamento (UE) 574/2011**

Regolamento (UE) n. 574/2011 della commissione del 16 giugno 2011 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni coccidiostatici e istomonostatici e che consolida gli allegati I e II

**Regolamento (UE) 37/2010**

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

**Regolamento (CE) 1069/2009**

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002

**Regolamento (CE) 470/2009**

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

**Regolamento (CE) 152/2009**

Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali

**Regolamento (UE) 709/2014**

Regolamento (UE) N. 709/2014 della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili

**Regolamento (CE) 124/2009**

Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009 che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio

**Regolamento (CE) 333/2007**

Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

### **Regolamento (CE) 1881/2006**

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (testo consolidato)

### **Regolamento (CE) 401/2006**

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (testo consolidato)

### **Regolamento (CE) 396/2005**

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (testo consolidato)

### **Regolamento (CE) 852/2004**

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (testo consolidato)

### **Regolamento (CE) 853/2004**

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (testo consolidato)

### **Regolamento (CE) 854/2004**

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (testo consolidato)

### **Regolamento (CE) 882/2004**

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (testo consolidato)

### **Regolamento (CE) 178/2002**

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (testo consolidato)

### **Raccomandazione 2013/711/UE**

Raccomandazione della Commissione del 13 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

### **Raccomandazione 119/07/COL**

Raccomandazione dell'Autorità di Vigilanza EFTA N. 119/07/COL del 16 aprile 2007 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari

### **Raccomandazione 2006/794/CE**

Raccomandazione della Commissione del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari (2006/794/CE).

### **Raccomandazione 2004/704/CE**

Raccomandazione della Commissione del 11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

## **NORMATIVA NAZIONALE**

### **Decreto Legislativo n. 148/2009**

Decreto Legislativo 29 ottobre 2009, n. 148 – Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

### **Decreto Legislativo n. 194/2008**

Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 – Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento n. 882/2004

### **Decreto Ministeriale 03 ottobre 2006**

D.M. 03 ottobre 2006 - Attuazione della direttiva 2005/7/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/70/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

### **Decreto Legislativo n. 232/2007**

Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 232 – Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

### **Decreto Ministeriale 10 gennaio 2007**

D.M. 10 gennaio 2007 – Attuazione della direttiva 2006/13/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

### **Decreto Legislativo n. 158/2006**

Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 – Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

### **Decreto Legislativo n. 149/2004**

Decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 – Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

### **Decreto Ministeriale 23 luglio 2003**

D.M. 23 luglio 2003 - Attuazione della direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale

### **Decreto Ministeriale 14 novembre 1996**

D.M. 14 novembre 1996 - Determinazione dei livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di sangue bovino

**Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980**

D.P.R. del 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

**Decreto Ministeriale 20 aprile 1978**

D.M. 20 aprile 1978 - Modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali

**Legge n. 283/1962**

Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

**Circolare n. 14 del 29 settembre 2000**

Circolare n. 14 del 29 settembre 2000 - Linee guida applicative del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336

**Linee Guida 4 marzo 2013**

Linee guida applicative del D.lgs. del 16 marzo 2006, n. 158

## **PROGRAMMAZIONE PNR 2016**

Il PNR comporta la ricerca dei residui nei seguenti settori: bovino, suino, ovino, caprino, equino, avicolo, acquacoltura (trote, specie eurialine), conigli, selvaggina d'allevamento (da penna), latte (vaccino, ovi-caprino, bufalino), uova, miele, selvaggina cacciata.

Le sostanze oggetto del piano vengono raggruppate secondo la seguente classificazione (D.L.vo 158/2006, Allegato I):

### **CATEGORIA A - Sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate**

- 1) Stilbeni, loro derivati e loro sali ed esteri
- 2) Agenti antitiroidei
- 3) Steroidi
- 4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
- 5)  $\beta$ -agonisti
- 6) Sostanze incluse nell'All. IV del regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990

### **CATEGORIA B - Medicinali veterinari e agenti contaminanti**

- 1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici e chinolonici
- 2) Altri prodotti medicinali veterinari:
  - a) Antielmintici
  - b) Coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli
  - c) Carbammati e Piretroidi
  - d) Tranquillanti
  - e) Antinfiammatori non steroidei (AINS)
  - f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica
- 3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente
  - a) Composti organoclorurati, compresi i PCB
  - b) Composti organofosforati
  - c) Elementi chimici
  - d) Micotossine
  - e) Coloranti
  - f) Altri

La ripartizione dei campioni nelle singole ASL è stata effettuata utilizzando il sistema N-SIS e da tale sistema sono state estratte le tabelle che vengono inviate separatamente ai Referenti PNR.

Congiuntamente al presente documento vengono inviate le tabelle di programmazione nazionale da consultare per ricavare le seguenti informazioni : sostanze/gruppi da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità ed il limite d'azione.

